



Prot. n. 88500

Ord. n. 114

OGGETTO: Palio 16 agosto 2023 – Procedimento a carico della Nobile Contrada dell'Aquila.

L'ASSESSORE DELEGATO

Richiamato il proprio atto n. 121 del 24 ottobre c.a., prot. n. 84048, con il quale, a norma dell'art. 98 c. 2, procedeva a formulare addebito di contestazione alla Nobile Contrada dell'Aquila (d'ora in avanti Aquila), come specificato nell'atto di cui sopra, che fa parte integrante del presente;

Premesso che:

- l'atto sopra menzionato è stato notificato in data 24 ottobre c.a.;
- nei tempi previsti dal Regolamento per il Palio (d'ora in avanti Regolamento) l'Aquila ha presentato memoria (prot. n. 86174) a propria difesa;

Considerato che l'Aquila ha presentato un'articolata memoria difensiva suddividendola in relazione ai due addebiti ricevuti nella quale ha evidenziato:

1) [...] L'addebito formulato è radicalmente infondato, in quanto frutto di un evidente travisamento dei fatti, e in particolare di un patente scambio dei ruoli avuti dai fantini delle due Contrade ... e ciò è dipeso anche da quanto erroneamente riportato nella Relazione dei Deputati della Festa. Il Fantino della Nobile Contrada dell'Aquila, infatti, non ha nè posizionato il proprio cavallo accanto a quello della Contrada della Pantera nè ha cercato (addirittura "ripetutamente") di ostacolare quest'ultima. Valter Pusceddu, come le immagini dimostrano chiaramente, si è limitato a difendere la propria posizione, con un atteggiamento peraltro rientrando appieno nei limiti regolamentari, contro i ripetuti tentativi del fantino della Contrada della Pantera di disturbarlo per fargli perdere l'allineamento.

La memoria prosegue con una dettagliata ricostruzione delle fasi della mossa della quale si riportano gli elementi maggiormente significativi, come indicati dall'Aquila.

Min. 26:44 ... la vicinanza tra Contrada della Pantera (che aveva la 7° posizione) e Nobile Contrada dell'Aquila, dunque non è dipesa da quest'ultima, bensì dallo spostamento della Nobile Contrada dell'Oca, che non ha mantenuto la posizione.

Min. 27:05 Pertanto è la Contrada della Pantera ad avere "aggredito" la Nobile Contrada dell'Aquila, e non viceversa.

Min. 27:29 Nuovamente, pertanto, la Nobile Contrada dell'Aquila viene fatta oggetto di azione di disturbo da parte della Contrada della Pantera, senza che il proprio fantino abbia a reagire.

Min. 29:30 Ancora una volta la vicinanza tra Contrada della Pantera e Nobile Contrada dell'Aquila, dunque, non è dipesa da quest'ultima, rimasta ferma, bensì dal cambio di posto della Nobile Contrada dell'Oca.

Min. 29:55 Ancora una volta, dunque, è la Contrada della Pantera a cercare la Nobile Contrada dell'Aquila, e non viceversa.

Min. 30:57 ... Con ogni evidenza, ciò non è dipeso dall'atteggiamento di ricerca della rivale da parte della Nobile Contrada dell'Aquila, che, come mostrano le immagini, è ferma al proprio posto.

Min. 31:07 Per la terza volta, dunque, la Nobile Contrada dell'Aquila è oggetto di particolari "attenzioni" da parte della Contrada della Pantera.

Min. 34:45 ... ennesima dimostrazione del totale disinteresse per la rivale.

Min. 34:46 evidentemente animato dall'intento di "infastidire" la rivale, la Contrada della Pantera preme sulla Contrada del Drago, costringendola a togliersi dall'allineamento, e in maniera tale da entrare nuovamente in contatto con la Nobile Contrada dell'Aquila

Min. 34:58 Ancora una volta è la Contrada della Pantera che va contro la Nobile Contrada dell'Aquila e non viceversa.

.... Bighino si è limitato a difendersi – rimanendo entro il perimetro del regolamento - ...l'A.D. abbia frainteso i fatti erroneamente riconoscendo una responsabilità in capo alla Contrada scrivente ... Si confida che l'A.D. voglia archiviare l'addebito formulato nei confronti della Nobile Contrada dell'Aquila.

2.1) ... Contenuto che in questa sede si contesta veementemente in quanto frutto di una suggestione i Deputati si "dimenticano" che la sorte aveva assegnato alla Nobile Contrada dell'Aquila il posto al canape accanto alla rivale Occorre premettere che la Nobile Contrada dell'Aquila non ha ordinato al proprio fantino di ostacolare la rivale, se non all'interno della "tradizione paliesca", ossia nel rispetto delle regole scritte del Palio e nell'ambito di una "sana" rivalità contradaiola ... Invero fu la stessa Amministrazione Comunale, nella persona dell'A.D., a richiamarsi al concetto di "tradizione paliesca" per escludere l'addebito di responsabilità in capo al fantino Trecciolino Gli stessi Deputati sembrano ignorare il fatto che alle Contrade della Pantera e dell'Aquila fossero toccati in sorte il 5° e 6° posto, proprio nel mezzo tra la Nobile Contrada dell'Oca che era al 4° posto e la Contrada della Torre che si trovava al 7° ... Continuo tentativo della Torre di "andare a cercare" la rivale; atteggiamento quest'ultimo che ha finito per danneggiare le Contrade della Pantera e dell'Aquila E, certo, non si può credere che fosse stato ordinato al fantino di sollecitare così veementemente e di continuo il cavallo Viso D'Angelo come invece è stato fatto la Contrada della Pantera non sia stata in alcun modo danneggiata ... il comportamento tenuto da Valter Pusceddu ha finito per danneggiare solo la Nobile Contrada dell'Aquila ...la Festa non ha subito alcun danno da parte della Nobile Contrada dell'Aquila

2.2) L'Aquila richiama quindi alcuni precedenti ritenendo che l'A.D. non abbia rispettato con l'addebito il principio di uguaglianza: Ord. n. 112 del 24.10.2023 nei confronti di Carlo Sanna detto Brigante; Ord. n. 119 dell'8.11.2016 nei confronti di Giosuè Carboni detto Carbuco; Delibera GC n. 503 del 29.11.2019 esclusione n. 2 Pali alla Nobile Contrada dell'Oca; Delibera GC n. 501 del 29.11.2019 n. 1 censura alla Contrada della Pantera; Delibera GC n. 441 del 29.11.2019 n. 1 deplorazione Contrada di Valdimontone).

2.3) ... Rispetto a tale asserita condotta, trattandosi pertanto di una valutazione autonoma da parte dell'A.D.; valutazione non suffragata né dalla Relazione dei Deputati della Festa né dall'allegato filmato ... La Nobile Contrada dell'Aquila, infatti, non si è mai posizionata davanti alla rincorsa né ha impedito a quest'ultima di entrare tra i canapi ... Quest'ultima, infatti, si è limitata in alcune occasioni a transitare davanti al verrocchio, senza mai sostarvi ...la Contrada Sovrana dell'Istrice si trovava a notevole distanza.

Nelle conclusioni l'Aquila confida che l'A.D. voglia archiviare ogni addebito formulato nei suoi confronti.

L'Assessore Delegato (d'ora in avanti A.D.) prima di analizzare la presente memoria richiama i concetti del suo operato di base, così come codificati dalla Giunta Comunale (cfr. per tutti delibera n. 435 del 29.11.2018) e specificatamente là dove si fa riferimento, in particolare, al suo ruolo e ai

suoî compiti. E' opportuno evidenziare che le modifiche apportate al Regolamento (cfr. delibera del Consiglio Comunale n. 224 del 28.11.2019) hanno consentito all'A.D., prima di formulare qualsiasi proposta da sottoporre alla Giunta Comunale, di chiedere memorie difensive al fine di ampliare la documentazione ufficiale in suo possesso, che in precedenza non poteva che essere quella dei Sigg. Deputati della Festa, comprensiva di tutti gli allegati stabiliti dall'art. 92, c. 2, del Regolamento.

Analizzata con attenzione la memoria dell'Aquila l'A.D, ritenendo che gli addebiti formulati con proprio atto n. 121 debbano produrre una proposta sanzionatoria, evidenzia:

In via preliminare è opportuno osservare che l'Aquila chiama in causa il comportamento del fantino della Contrada della Pantera nonchè il comportamento di altre Contrade, soprattutto Oca e Torre; l'A.D. al riguardo si trova nelle condizioni di attuare quanto prescrive il co. 7 dell'art. 99, secondo il quale "gli scritti ...devono avere esclusivamente natura difensiva diversamente non verranno acquisiti". Il tenore di alcuni passaggi della memoria dell'Aquila, a parere dell'A.D., là dove di natura accusatoria non producono effetti per le proprie discolpe.

L'A.D. ha analizzato quindi nuovamente con attenzione la Relazione dei Deputati, la Relazione del Mossiere e soprattutto il filmato ufficiale allegato alla Relazione dei Deputati.

a) In merito al punto 1) l'Aquila fa una ricostruzione dei fatti uguale a quella del proprio fantino Valter Pusceddu detto Bighino. L'A.D. ritiene quindi di riportare nella sostanza quanto già rilevato nei confronti di Bighino.

E' proprio dall'analisi minuziosa del filmato che l'A.D. ritiene corretta la ricostruzione dei fatti e la motivazione dell'addebito. Intorno al minuto 26'40" la Nobile Contrada dell'Oca si posiziona correttamente, per un brevissimo lasso di tempo, al sesto posto tra i canapi. In quel momento si nota chiaramente uno scambio di battute tra Bighino e il fantino dell'Oca, il quale annuisce un paio di volte a Bighino e si posiziona sotto l'Aquila. Si nota anche, al minuto 27'00", come l'Aquila collochi il cavallo di traverso con la testa rivolta verso la Pantera. Vero è che la reazione della Pantera è sostanzialmente immediata e pertanto la successione dei fatti non è agevole, per quanto appunto l'A.D. concordi con l'interpretazione offerta dai Deputati della Festa nella loro relazione che evidenzia come sia stato il comportamento di Bighino a generare la reazione di Scompiglio.

Anche nella ricostruzione dei fatti che sono seguiti, l'A.D. non concorda assolutamente con l'Aquila. Il puntuale richiamo ad alcuni momenti del filmato non rappresenta correttamente l'accaduto. Intorno al minuto 27'48" si nota chiaramente come l'Aquila muova il cavallo verso la Pantera facendole perdere l'allineamento e costringendo il Mossiere a far uscire le Contrade dai canapi. Il comportamento si ripete intorno al minuto 30'04" ed è peraltro attenzionato dal Mossiere che richiama l'Aquila. Bighino prosegue nell'azione di ostacolo, minuto 31'05" ed ancora 31'24", costringendo di nuovo il Mossiere a far uscire le Contrade. Al minuto 34'15" Bighino colloca ancora il cavallo di traverso ai canapi spingendolo verso la Pantera, anche in tale circostanza il Mossiere invita le Contrade a far cessare la confusione. Infine al minuto 35'00" si osserva chiaramente un'ulteriore azione di disturbo di Bighino nei confronti della Pantera, così come notato dal Mossiere che richiama l'Aquila.

L'A.D. ritiene che l'Aquila non si sia limitata a difendersi ma, tutt'altro, abbia messo in atto un atteggiamento provocatorio e di ostacolo. E' inoltre pacifico per l'A.D. quali siano le opportunità offerte alle Contrade dal Regolamento per ostacolare le altre Consorelle e quali siano invece i comportamenti non consentiti.

E' in tal senso che l'A.D. ritiene che il comportamento dell'Aquila abbia esorbitato rispetto alla condotta cui sono tenute le Contrade tra i canapi e abbia al tempo stesso comportato l'incauta manovra dei cavalli causando una situazione di confusione tra i canapi.

b.1) L'A.D. ha ben chiaro quale fosse l'ordine di chiamata al canape e in via preliminare ritiene di precisare che l'art. 64, c. 1, del Regolamento individua sostanzialmente due doveri in capo ai fantini: il primo di prendere il posto che a ciascuno spetta, il secondo di tenersi a giusta distanza l'uno dall'altro, restando vietato di collocare il proprio cavallo in modo da impedire od ostacolare la partenza degli altri fantini. Se è vero che l'Aquila aveva avuto in sorte il posto vicino alla rivale e quindi non ha in tal senso contravvenuto al Regolamento, la stessa cosa non si può dire per il comportamento del fantino una volta al canape. L'A.D. ritiene di confermare pienamente quanto rilevato nell'addebito, cioè di essersi "disinteressato fin da subito intenzionalmente di mantenere la propria posizione tra i canapi ed avere cercato ininterrottamente di ostacolare la Contrada della Pantera", intendendo appunto per posizione non il solo rispetto dell'ordine di chiamata.

Il fatto che l'Aquila non abbia ordinato al proprio fantino di ostacolare la rivale o di averlo fatto all'interno della tradizione paliesca, ammesso e non concesso, non esclude in via generale ai sensi dell'art. 101, c. 2, la responsabilità della Contrada per il contegno del Fantino "quando sia stato tale da provocare incidenti o tumulti o da turbare il regolare svolgimento delle prove o del Palio, nonché di ogni atto o fatto che sia idoneo ad arrecare pregiudizio al regolare svolgimento della celebrazione in qualunque suo momento ...". Pur non attribuendo la responsabilità esclusiva della grande confusione creatasi tra i canapi all'Aquila e dubitando che la stessa Contrada abbia ordinato al fantino di sollecitare così veementemente e di continuo il cavallo, l'A.D. ritiene che l'Aquila non possa essere esente della responsabilità del comportamento del proprio fantino, come inequivocabilmente risultante dalla visione del filmato. L'A.D. non concorda, infine, che la Festa non abbia subito alcun danno, ritenendo l'incauto incitamento del cavallo – come evidenziato dalla stessa Contrada – un'inutile e sgradita forma di attenzionamento sulle peculiari modalità di svolgimento della mossa.

b.2) In merito ai precedenti citati, l'A.D. ritiene che per quanto gli stessi richiamino parzialmente il fatto contestato, nessuno naturalmente possa rappresentarlo in modo compiuto. Siano consentite due riflessioni, una per tutte in relazione al fatto che "La vicinanza al canape ... può ritenersi, unitamente al fatto che il comportamento rientra nella tradizione paliesca e comunque non ha in alcun modo leso la Contrada dell'Aquila, motivo di esclusione di responsabilità" (Ord. n. 116 del 12.11.2019). A detta dell'A.D. tale circostanza può essere tenuta in considerazione quando la vicinanza all'avversaria consente, nei limiti del Regolamento, di mettere in atto quella rivalità paliesca senza arrecare disturbo, proprio grazie al posto toccato in sorte. La stessa circostanza non può invece essere invocata quando la vicinanza al canape sia utilizzata solo per attuare comportamenti eclatanti, biasimevoli e plateali arrecando disturbo alle altre Consorelle e al regolare svolgimento del Palio. In altre parole la vicinanza al canape dell'avversaria può essere considerata, in alcune situazioni, un evento fortunato in quanto propedeutico ad una più agevole e meno visibile azione di disturbo.

L'A.D. rileva inoltre che nel precedente di cui alla Delibera GC n. 503 del 29.11.2019 (Oca – Torre) la Nobile Contrada dell'Oca fu sanzionata con due Palii di squalifica. Non vorrà l'Aquila sostenere che la vicinanza al canape possa costituire una causa esimente della responsabilità della Contrada per tutte le fattispecie di condotta del fantino. L'A.D. è chiamato a valutare il fatto concreto e, nello specifico, non può che confermare la gravità del comportamento del fantino per la durata e l'intensità con la quale lo stesso lo ha messo in atto.

Sul piano formale, basti ribadire quanto già espresso sui concetti del suo operato di base, così come codificati dalla Giunta Comunale (cfr. per tutti delibera n. 435 del 29.11.2018) e specificatamente là dove si fa riferimento, in particolare, al suo ruolo e ai suoi compiti.

b.3) Nella discolta non si capisce il senso dell'affermazione "valutazione non suffragata nè dalla Relazione dei Deputati della Festa nè dall'allegato filmato" e conseguentemente il riferimento

all'autonoma valutazione dell'A.D.. E' proprio dall'attenta visione del filmato che l'A.D. giunge ancora a osservazioni e conclusioni in completo disaccordo con l'Aquila in merito all'aver impedito alla rincorsa di entrare. Si nota infatti come intorno ai minuti 14'13" – 16'39" – 17'39" – 28'24" del filmato allegato alla Relazione, l'Aquila si posizioni davanti alla rincorsa impedendole di entrare. Tale comportamento sembra posto in essere non per "transitare davanti al verrocchio" ma proprio nei momenti in cui il fantino non riesce a ostacolare la Pantera non trovando spazio tra i canapi. Si nota come, contrariamente a quanto affermato dall'Aquila, l'Istrice si trova sempre nei pressi del verrocchino ed è pronta a entrare tra i canapi.

Preso atto di tutto ciò, l'Assessore Delegato è nelle condizioni di analizzare l'applicazione delle sanzioni in merito al comportamento dell'Aquila in occasione del Palio, come disposto dall'art. 98, c. 5;

PROPONE

1) considerato quanto previsto dall'art. 97.a, la sanzione di **una (1) censura** per il seguente motivo: essersi il proprio fantino, in occasione della seconda prova, posizionato da subito accanto alla Contrada della Pantera e aver cercato ripetutamente di ostacolarla, generando la reazione del fantino della Contrada stessa e contravvenendo all'art. 101, c. 2, combinato con l'art. 64 c. 1, così come motivato ai punti a) del presente atto e in relazione alle motivazioni contenute nel procedimento a carico del fantino Valter Pusceddu detto Bighino di pari data, che fa parte integrale del presente;

2) considerato quanto previsto dall'art. 97.c, la sanzione di **un (1) Palio di squalifica**, e relative prove, dal prossimo Palio in cui la Nobile Contrada dell'Aquila avrà diritto di partecipare per il seguente motivo: essersi il proprio fantino, in occasione della mossa del Palio, disinteressato fin da subito intenzionalmente di mantenere la propria posizione tra i canapi ed avere cercato ininterrottamente di ostacolare la Contrada della Pantera, peraltro posizionandosi in ripetute occasioni davanti alla rincorsa impedendole di entrare tra i canapi. Tutto ciò ha contribuito a creare una situazione di grande confusione per tutte le Contrade. Anche i vari richiami del Mossiere e le uscite dai canapi sono risultati assolutamente inefficaci e contravvenendo all'art. 101, c. 2, combinato con l'art. 87 che richiama l'art. 64 c. 1, così come motivato ai punti b) del presente atto e in relazione alle motivazioni contenute nel procedimento a carico del fantino Valter Pusceddu detto Bighino di pari data, che fa parte integrale del presente;

3) di notificare, così come previsto dall'art. 98 c. 5, la presente proposta di sanzione alla Nobile Contrada dell'Aquila assegnandole, così come previsto dall'art. 98 c. 6, 10 giorni di tempo per presentare alla Giunta Comunale la propria memoria difensiva.

Dalla Residenza Municipale, li 9 novembre 2023

L'ASSESSORE DELEGATO

Giuseppe Giordano



